COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

36.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SERVADEI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

RAFFAELLI ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528);

GRASSI BERTAZZI: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);

ORIGLIA ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);

BALDANI GUERRA ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);

SCOTTI ed altri: Disciplina del commercio (1237);

MONTI ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339) 375

PRESIDENTE 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399

ALESI 381, 388, 393, 396

BALDANI GUERRA 383, 388, 398

CALVI 385, 394, 398

CAROLI 388, 393

COCCO MARIA 396

D'ANGELO 382, 392

DEMARCHI 377, 383, 388

DI PUCCIO 378

PAG.

GIRARDIN 395

GUNNELLA 385, 396

HELFER, *Relatore* . 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 377, 378, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 393, 394, 395, 396, 398, 399

MERENDA 377, 378, 384

OLMINI . . . 378, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 393, 394, 398, 399

SANTI 385

SCIANATICO 376, 380, 391, 392

SCOTTI 388

TOCCO 385

VAGHI 381, 385

La seduta comincia alle 9,45.

BALDANI GUERRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge Raffaelli ed altri n. 528; Grassi Bertazzi n. 924; Origlia ed altri n. 1118; Baldani Guerra ed altri n. 1125; Scotti ed altri n. 1237; Monti ed altri n. 1339, sulla disciplina del commercio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Raffaelli ed altri n. 528; Grassi Bertaz-

zi n. 924; Origlia ed altri n. 1118; Baldani Guerra ed altri n. 1125; Scotti ed altri n. 1237; Monti ed altri n. 1339, concernenti la disciplina del commercio.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta scorsa abbiamo approvato l'articolo 1.

L'onorevole Scianatico ha presentato l'emendamento 1. 0. 1 tendente ad aggiungere il seguente articolo:

ART. 1-*bis*.

Gli industriali, qualora intendano esercitare la vendita al pubblico, al minuto, di merci anche se di loro produzione, devono avvalersi di organizzazioni commerciali, e nel caso di vendita in punti fissi, devono utilizzare locali non annessi a quelli della produzione.

SCIANATICO. Ho presentato questo emendamento per una questione di principio, anche se esso, dal momento che si sta già discutendo della riforma tributaria, non ha più una ragione sostanziale di essere. Sono senz'altro d'accordo sul fatto che si debbano eliminare passaggi superflui per quanto riguarda la distribuzione delle merci; sarebbe infatti auspicabile che le merci passassero direttamente dal produttore al consumatore. Ma se si vuol far sopravvivere il commercio, occorre prendere delle precauzioni. La stessa futura applicazione differenziata dell'IVA metterà i piccoli commercianti in condizioni di non poter competere, per esempio, con i piccoli produttori agricoli. Nel presentare questo emendamento sono partito dalla considerazione di equiparare il carico dell'IGE tra produttori e commercianti. Oggi questa è una situazione superata, per cui ritiro il mio emendamento sottolineando, però, che resta valido il principio che lo ha ispirato.

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame dell'articolo 2.

Ne do lettura:

ART. 2.

(*Iscrizione nel registro*).

Devono essere iscritti nel registro coloro che intendono esercitare una delle attività previste dall'articolo 1 sotto qualsivoglia forma anche a carattere saltuario o provvisorio, nonché:

1) gli industriali, qualora intendano esercitare la vendita al pubblico, al minuto, di merci anche se di loro produzione;

2) gli artigiani, ad eccezione di quelli che, iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione;

3) i produttori agricoli, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le cooperative di consumo e loro consorzi iscritti nel registro prefettizio o nello schedario generale di cui al decreto-legge 14 dicembre 1947, n. 1577, che intendono esercitare le attività previste dall'articolo 1, sono automaticamente iscritte nel registro di cui all'articolo stesso.

L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica e può essere chiesta per più tipi di attività commerciale.

Essa legittima all'esercizio del tipo di attività per la quale è stata disposta, salva l'osservanza delle altre disposizioni di legge.

Il registro specificherà accanto al nome degli abilitati all'esercizio del commercio il settore e le specializzazioni merceologiche per i quali è stata presentata la domanda di cui all'articolo 3.

L'onorevole Libertini ha presentato l'emendamento 2. 8 soppressivo dell'intero articolo 2. Esso è già stato illustrato in occasione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 1.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento 2. 1:

Al primo comma sostituire le parole: « sotto qualsivoglia forma », *con le parole:* « sotto qualsiasi forma ».

Si tratta di una correzione puramente formale.

Gli onorevoli Girardin e Scotti hanno presentato i seguenti emendamenti 2. 4 e 2. 5:

Al primo comma sopprimere la parola: « nonché »;

Al primo comma, dopo il primo capoverso sostituire i punti 1), 2) e 3) con il seguente comma aggiuntivo:

« Sono esenti dalla iscrizione al registro gli artigiani che, ai sensi della legge del 25 luglio 1956, n. 860, esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione, e i produttori agricoli nei casi previsti dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modifiche e integrazioni ».

I presentatori sono assenti. Qual'è il parere del relatore?

HELFER, *Relatore*. Gli emendamenti presentati dagli onorevoli Girardin e Scotti sono collegati tra loro. Dal momento che nell'articolo 1 abbiamo già ammesso che possono esercitare il commercio tutti coloro che rientrano nell'elencazione fatta e che l'articolo 2 prevede l'obbligo dell'iscrizione nel registro anche di chi esercita il commercio in via secondaria (produttori, artigiani, industriali), non capisco la ragione di questi emendamenti. Infatti l'emendamento 2. 5 non fa che ripetere sotto altra forma quanto già incluso nello stesso articolo 2; sostanzialmente non modifica nulla. Mi sembra che ci sia una differenza formale solo per quanto riguarda la formulazione del punto 3) del primo comma per l'iscrizione dei produttori agricoli. Io credo pertanto che queste modifiche non apportino proprio nulla a quanto contenuto nel punto 3) dell'articolo 2.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario agli emendamenti Girardin e Scotti, perché, per quanto riguarda gli artigiani, nulla è innovato rispetto alla disciplina vigente, mentre per quanto riguarda i produttori agricoli si presenterebbero delle difficoltà di valutazione rispetto alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, comportanti altresì una contraddizione rispetto al concetto di programmazione orientativa che ispira l'articolo 2.

HELFER, *Relatore*. Vorrei precisare che oggi come oggi, in base alla legge n. 59, un produttore agricolo può vendere i suoi prodotti senza una licenza particolare, mentre se apre un negozio e, oltre a vendere i suoi prodotti, vende anche quelli altrui, è obbligato a chiedere l'iscrizione.

MERENDA. Domando scusa se intervengo dopo la presa di posizione del relatore e del sottosegretario, ma vorrei far notare che l'emendamento proposto dagli onorevoli Girardin e Scotti risponde a un criterio di estetica legislativa che non è invece presente nel testo unificato. Infatti in quest'ultimo si legge che devono essere iscritti nel registro coloro che intendono esercitare una delle attività previste nell'articolo 1, nonché gli industriali, gli artigiani e i produttori agricoli. Ora, se si parla di obbligo di iscrizione per tutti coloro che esercitano le attività previste dall'articolo 1, mi sembra superfluo aggiungere: « nonché gli industriali, gli artigiani e i produttori agricoli ». Pertanto suggerirei di adottare, per una migliore sistematica, la formulazione proposta dagli onorevoli Girardin e Scotti.

HELFER, *Relatore*. A mio avviso l'emendamento è puramente formale e quindi non aggiunge né toglie nulla al contenuto del testo.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei fare osservare all'onorevole Merenda e al relatore che non si tratta solamente di un problema di forma in quanto, definendo commerciante al dettaglio chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale, non includiamo anche l'industriale che vende le proprie merci poiché per quest'ultimo si presenta il problema di conoscere direttamente, attraverso il registro, le dimensioni dell'attività commerciale che esercita, al fine di commisurare il resto delle licenze da distribuire nella stessa zona.

MERENDA. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Mammì.

PRESIDENTE. L'onorevole Scianatico ha presentato il seguente emendamento 2. 3:

Al primo comma sopprimere il punto 1).

Esso è però precluso dall'emendamento 1. 0. 1 ritirato dallo stesso presentatore.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento 2. 2:

Al secondo comma sostituire l'espressione: « sono automaticamente iscritti », *con l'espressione:* « sono iscritti d'ufficio ».

DEMARCHI. Riterrei che sarebbe più giusto, ai fini della snellezza delle pratiche, presentare direttamente una domanda d'iscrizione anziché essere iscritti d'ufficio. L'accertamento diverrebbe così meno laborioso.

PRESIDENTE. Ricordo agli onorevoli deputati che in sede di illustrazione di emendamenti hanno facoltà di parlare soltanto i presentatori, il relatore e il rappresentante del Governo. Noi deroghiamo spesso da questa regola, ma rispettiamo almeno l'ordine degli interventi.

HELFER, *Relatore*. Non ritengo che ci sia molta differenza fra le due espressioni, l'una adottata nel testo unificato e l'altra proposta dal Governo, anche se riconosco la maggiore esattezza della seconda.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 2. 7, presentato dall'onorevole Di Puccio:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« Sono esenti dalla iscrizione nel Registro tutte le associazioni volontarie a carattere culturale, ricreativo e sportivo che siano in possesso di licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande e alcoolici ».

DI PUCCIO. Queste associazioni ricreative, che in genere hanno anche uno spaccio di vivande, sono regolate dalle leggi di pubblica sicurezza.

Questa legge viene ad aggravare ulteriormente le condizioni in cui queste associazioni si muovono. La regolamentazione prevista dalle leggi di pubblica sicurezza dovrebbe essere sufficiente. Ecco perché ho ritenuto necessario presentare questo emendamento.

HELFER, *Relatore*. L'articolo 36 del testo recita quanto segue: « Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di licenza per esercizio di attività commerciale di cui al regio decreto-legge e alla legge 5 febbraio 1934 relativa agli ambulanti, hanno diritto di ottenere l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1 e l'autorizzazione di cui all'articolo 22 previa istanza da presentare rispettivamente alla camera di commercio competente e al comune ove ha sede, entro un anno dalla data predetta ». Se non vado errato, qui si chiede che l'iscrizione avvenga automaticamente d'ufficio, senza l'istanza.

MERENDA. Si chiede che siano esenti dall'obbligo d'iscrizione.

HELFER, *Relatore*. Per questo basta l'autorizzazione della pubblica sicurezza. Che differenza c'è fra la cooperativa e questo punto di vendita? Semmai potremmo metterli sullo stesso piano, cioè la cooperativa iscritta al registro prefittizio e il circolo culturale in possesso di licenza di pubblica sicurezza vengono iscritti d'ufficio nel registro.

Mi pare che ciò sia più coerente ed organico. Se la modifica avviene in questi termini, sono d'accordo, altrimenti no.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono d'accordo con il relatore sul fatto che si può recepire l'emendamento includendo nell'articolo 2, ai fini dell'iscrizione d'ufficio, anche le associazioni culturali a carattere associativo, ma non sono d'accordo nell'esentarle dall'iscrizione nel registro per due ragioni.

La prima è questa: ho sentito più volte auspicare l'abolizione dell'autorizzazione della pubblica sicurezza, ma, qualora questo auspicio venisse accolto nel nostro diritto positivo, queste associazioni non sarebbero soggette a nessun tipo di registrazione e di autorizzazione.

La seconda è la seguente, i colleghi sanno che queste associazioni devono essere vigilate affinché siano veramente rispondenti ai loro scopi istituzionali. Di conseguenza, mi pare che il fatto d'iscriverle d'ufficio, così come le cooperative di consumo e i loro consorzi, ne faciliti la vigilanza e non determini una situazione di sperequazione tra le stesse cooperative di consumo e queste associazioni a carattere ricreativo.

OLMINI. Bisogna tener presente che l'attività prevalente di questi circoli di vario tipo è quella culturale e ricreativa a cui si aggiunge anche quella commerciale, con licenza speciale, soltanto ai fini di stabilire quel tanto di entrata che permette di sostenerne l'attività. Comunque sono d'accordo con la concezione suggerita dal relatore e dal Governo.

DI PUCCIO. Anch'io sono d'accordo. Riformulo pertanto l'emendamento 2. 7 nel modo seguente:

Al secondo comma dopo le parole: « previste dall'articolo 1 », *aggiungere le parole:* « nonché tutte le associazioni volontarie a carattere culturale, ricreativo e sportivo in possesso di licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande e alcoolici ».

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 2. 6, presentato dagli onorevoli Girardin e Scotti:

Sopprimere l'ultimo comma.

HELFER, *Relatore*. Credo che la distinzione contenuta nell'ultimo comma sia opportuna ai fini anagrafici specialmente per i grossisti, che non sono soggetti all'autorizzazione amministrativa. Dai registri dovrebbe risultare chi può esercitare un tipo di attività e chi ne può esercitare un'altra.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono contrario. Il registro ha anche la funzione di rilevazione dei punti di vendita di una città

e serve anche di base alla programmazione di cui all'articolo 2. Dato che la programmazione si fa per settori merceologici, mi pare opportuno che nel registro sia inclusa anche la specificazione del settore merceologico a cui appartiene l'iscritto.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Helfer, ha ora presentato il seguente emendamento, che prende il numero 2. 9:

Dopo il quarto comma inserire il comma seguente:

« L'iscrizione nel registro per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento ».

HELFER, *Relatore*. L'emendamento vuole chiarire la questione che potrebbe sorgere per l'apertura di spacci di bevande alcooliche. Considerando il fatto che gli esercenti di tali spacci debbano essere iscritti nel registro di categoria, si stabilisce che la pubblica sicurezza deve rilasciare le necessarie licenze solo a chi sia in possesso di titoli professionali.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole all'inserimento di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 8, presentato dall'onorevole Libertini, soppressivo dell'intero articolo 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 1 presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 4 presentato dagli onorevoli Girardin e Scotti.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 5 presentato dagli onorevoli Girardin e Scotti.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 2 presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 7 presentato dall'onorevole Di Puccio.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 6 presentato dagli onorevoli Girardin e Scotti.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 9 presentato dal relatore, onorevole Helfer.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 quale risulta dopo gli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

L'articolo 2 resta pertanto così formulato:

ART. 2.

(*Iscrizione nel registro*).

Devono essere iscritti nel registro coloro che intendono esercitare una delle attività previste dall'articolo 1 sotto qualsiasi forma anche a carattere saltuario o provvisorio, nonché:

1) gli industriali, qualora intendano esercitare la vendita al pubblico, al minuto, di merci anche se di loro produzione;

2) gli artigiani, ad eccezione di quelli che, iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione;

3) i produttori agricoli, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le cooperative di consumo e loro consorzi, iscritte nel Registro prefettizio o nello schedario generale di cui al decreto-legge 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché tutte le associazioni volontarie a carattere culturale, ricreativo e sportivo in possesso di licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande e alcoolici che esercitano o intendono esercitare le attività previste dall'articolo 1, sono iscritte d'ufficio nel registro di cui all'articolo stesso.

L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica e può essere chiesta per più tipi di attività commerciale.

Essa legittima all'esercizio del tipo di attività per la quale è stata disposta, salva l'osservanza delle altre disposizioni di legge.

L'iscrizione nel registro per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con de-

creto-legge 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento.

Il registro specificherà accanto al nome degli abilitati all'esercizio del commercio il settore e le specializzazioni merceologiche per i quali è stata presentata la domanda di cui all'articolo 3.

Passiamo all'esame dell'articolo 2-*bis*. Ne do lettura:

ART. 2-*bis*.

(*Registro speciale per gli ambulanti*).

Sono iscritti a una speciale sezione del registro coloro che intendono esercitare il commercio di vendita in forma ambulante.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, per commercio in forma ambulante si intende l'attività di vendita esercitata a domicilio dei compratori oppure su aree pubbliche, nelle forme previste dal regolamento, direttamente dal commerciante con il solo aiuto di familiari e di non più di due dipendenti.

Per l'iscrizione nella speciale sezione di cui al primo comma del presente articolo i richiedenti, oltre a essere in possesso del certificato di iscrizione nel registro di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, debbono avere compiuto la maggiore età e debbono superare la prova di alfabetismo prevista nell'articolo 12, secondo comma, del citato testo unico.

Gli onorevoli Girardin e Scotti hanno presentato il seguente emendamento n. 2. 0. 3:

Sopprimere il secondo comma.

Si tratta di un emendamento collegato agli emendamenti respinti all'articolo 1, per cui deve considerarsi precluso.

Do lettura dell'emendamento 2. 0. 2, presentato dall'onorevole Scianatico:

Al secondo comma aggiungere dopo le parole: « oppure su aree pubbliche », *le parole:* « ben definite e destinate allo scopo ».

SCIANATICO. Credo che questo emendamento si illustri da sé. Dal momento che nella definizione di commercio ambulante si è parlato anche di commercio ambulante esercitato direttamente dai commercianti e che si va profilando il fatto che questo commercio viene sempre più esercitato con grossi automezzi, ritengo necessario che si definiscano le aree pubbliche destinate a questo scopo.

HELFER, *Relatore*. La verità è che le aree dove si può esercitare l'ambulantato sono definite molto vagamente per cui le eccezioni sono frequenti e c'è l'ambulantato anche nei posti meno adatti, con concorrenza sleale nei confronti dei commercianti che si trovano già sul posto. Per quanto riguarda l'osservazione fatta dall'onorevole Scianatico circa il nuovo, grande ambulantato, non credo che esso possa entrare a far parte della figura tradizionale dell'ambulante in quanto si tratta di un autentico commercio che ha una fisionomia diversa che dovrebbe entrare in una nuova accezione. Per questo grande ambulantato dovrebbe esserci una autorizzazione diversa da quella prevista per l'ambulantato tradizionale, ancorché corretto dalla nuova definizione che noi gli diamo. La collocazione è abbastanza opportuna in questa sede. Un po' di ordine in questo campo non nuocerebbe affatto. Sono per l'accettazione dell'emendamento.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A parte le considerazioni fatte dall'onorevole relatore, vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Scianatico sul fatto che qualora l'emendamento fosse approvato, non considereremmo commercio in forma ambulante quello che avviene con un qualsiasi mezzo mobile attrezzato a negozio e che si ferma in una piccola piazza di paese o in una borgata di periferia perché questo tipo di commercio sfuggirebbe a qualsiasi regolamentazione da parte della legge, poiché ai fini della legge sarebbe commercio ambulante solo quello che avviene su aree ben definite, destinate a quello scopo. In definitiva, sono contrario all'emendamento, poiché esso implica quel tipo di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico che risponde ad altri scopi. I comuni hanno la possibilità di consentire l'occupazione e anche di farsela pagare: questo è nel nostro diritto positivo. Si tratta però di un'altra questione, che non mi sembra il caso di richiamare ai fini della definizione del commercio ambulante.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Olmini, D'Angelo, Amasio e Di Puccio hanno presentato il seguente emendamento 2. 0. 4:

Aggiungere al secondo comma le seguenti parole:

« Possono tuttavia esercitare il commercio in forma ambulante anche le cooperative di consumo, purché con numero di soci non inferiore a 10.000, iscritte nel Registro prefetti-

zio di cui al decreto-legge 14 dicembre 1947, n. 1577. Le suddette cooperative che intendono esercitare tale attività sono automaticamente iscritte nella speciale sezione del registro, di cui al primo comma del presente articolo ».

OLMINI. Con questo emendamento s'inizia un discorso che continueremo anche con altri emendamenti: quello della collocazione del corpo cooperativo in questo progetto di legge e nelle attività disciplinate da questo progetto di legge. Poiché so che a proposito ci sono opinioni diverse, mi permetto, signor Presidente, di perdere qualche minuto per fare delle affermazioni generali.

Noi consideriamo il movimento cooperativo qualcosa di speciale nell'ambito dell'attività commerciale. Esso è previsto perfino dall'articolo 4 della Costituzione e soggiace a una legislazione specifica molto severa. Perché? Perché la società cooperativa, a differenza delle altre società commerciali, di qualunque tipo esse siano, è soggetta a vincoli molto rigorosi, quali il divieto di dividere le riserve tra i soci, il divieto di remunerare il capitale sociale oltre gli interessi legali e l'obbligo, in caso di scioglimento, di distribuire il patrimonio sociale a opere di pubblica utilità. Ecco perché da parte nostra sono sempre state portate avanti le istanze a favore del mondo cooperativo, sia nel campo del consumo, che del lavoro o dell'abitazione. Tanto che ultimamente, in sede di approvazione della « piccola riforma » e in sede di esame della riforma tributaria, sono state riconosciute da una larga parte della Camera le esigenze fondamentali di questo tipo di società, e sono state previste sia delle provvidenze a loro favore, che delle esenzioni fiscali. In effetti le società cooperative, sia prima del fascismo che dopo, hanno portato un grosso contributo (talvolta riuscendone indebolite) alle lotte operaie ed oggi, grazie alla modernità delle loro attrezzature e allo sforzo notevole richiesto ai soci, sono in grado di svolgere una funzione primaria a favore dello sviluppo del nostro Paese. D'altro canto, anche l'esempio di numerosi paesi europei, quali la Germania occidentale, la Francia, la Svizzera, l'Inghilterra e la Svezia, conforta la tesi che intendiamo portare avanti.

La ragione per la quale noi intendiamo inserire le cooperative di consumo con almeno 10 mila soci nel commercio ambulante risiede in un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo è innegabile che il cooperativismo vada strutturandosi su basi più ampie di una volta mentre, d'altro canto, l'efficienza stessa dell'ambulantato richiede l'impiego di mezzi moderni e di attrezzature avanzate, che non possono certo essere conciliabili con società cooperative di scarso rilievo. In secondo luogo, la relativa scarsità di organismi di questo genere non comporterebbe notevoli difficoltà per quanto attiene all'iscrizione nella speciale sezione del registro e al possesso dei requisiti richiesti dal progetto di legge. Si pensi ad esempio quanto potrebbe risultare positiva la presenza di una moderna struttura cooperativistica collegata con l'ambulantato in quelle zone della bassa milanese, della Lombardia, della Toscana, dell'Emilia (purtroppo al sud queste forme sono più rare) ove i negozi cooperativi non esistono quasi più, e quanto ne potrebbero beneficiare i piccoli centri, le cascine, i paesi più isolati. Questa esperienza è largamente diffusa in Svizzera ove, malgrado la struttura geografica diversa dalla nostra, camions attrezzati girano per i paesi, soddisfacendo alle esigenze del contadino, dell'operaio, del lavoratore che altrimenti non avrebbero modo di approvvigionarsi dei beni di consumo di cui hanno bisogno.

ALESI. Mi consenta di prendere la parola un istante, signor Presidente. Nel caso specifico evocato dall'onorevole Olmini, si chiede che un grosso negozio a posto fisso faccia anche la vendita ambulante. Secondo il mio parere c'è una contraddizione: la cooperativa è fra soci; non è concepibile una cooperativa ambulante. D'altro canto, sviluppare il sistema cooperativo non deve significare danneggiare gli altri.

VAGHI. Voglio chiedere al presentatore, onorevole Olmini, un chiarimento circa la parola « diecimila ».

OLMINI. La parola « diecimila » è soltanto una indicazione di tendenza: questo servizio dev'essere fatto da grosse cooperative, attrezzate a questo scopo. In ogni modo, sono disposto a togliere questa parola.

HELFER, *Relatore*. Poiché provengo da una delle zone più cooperativistiche d'Italia, non posso non essere sensibile a tutto quello che concerne le cooperative. Tuttavia, in questo caso, debbo osservare che le cooperative che già esercitano questo servizio ambulante hanno la licenza e saranno iscritte d'ufficio nel registro in parità con tutte le altre. Inoltre, vorrei far notare che la definizione che abbiamo già accettato di commercio ambulan-

te al comma precedente e anche la definizione dell'articolo 1 della legge del 1934, precludono questo emendamento come ho avuto modo di spiegare prima: non si tratta di un ambulantato, ma di una « nuova forma in uso ». Le cooperative che vendono fuori dalla propria sede fissa, potrebbero chiedere l'autorizzazione per questa « nuova forma in uso » ai sensi dell'articolo 1, capo I. Non occorre che facciano atti speciali se sono già iscritti nel regolamento prefettizio poiché sono iscritti d'ufficio anche nel registro dei commercianti. D'altra parte l'onorevole sottosegretario più di una volta ha osservato che prima di passare al capo secondo bisognerà avere le carte ben chiare in tavola per poter poi stabilire la programmazione. Se noi consentiamo alle cooperative di espandere questa nuova forma di commercio incontrollatamente, senza nessuna necessità d'iscrizione né di domanda di licenza, i piani comunali potrebbero abbondantemente risultare imprecisi. Il progetto di legge così come è, è già stato oggetto di un'infinità di critiche e di polemiche. Anche sull'articolo delle preferenze per la concessione dell'autorizzazione, sono state avanzate delle obiezioni piuttoste grosse e mi pare che lo stesso Governo abbia presentato un emendamento soppressivo. Se noi stabiliamo dei privilegi anche a favore di cooperative che non hanno scopo speculativo, penso che non troveremo un'atmosfera benevola da parte della stragrande maggioranza sia dei commercianti che dei consumatori. Bisogna anche aggiungere che queste cooperative non vendono soltanto ai soci, ma a tutti.

Ritengo, dunque, che per coerenza sia opportuno non approvare questo emendamento, ferma rimanendo la possibilità da parte di tutte le cooperative di fare una domanda per avere l'autorizzazione all'esercizio di questo nuovo sistema di vendita.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Se si tratta di cooperative di consumo, questo tipo di ambulantato dovrebbe essere rivolto soltanto ai soci; se invece si afferma che le cooperative possono vendere a tutti, non si capisce perché ci dobbiamo limitare solo al discorso dell'ambulantato. In altre parole, per quanto riguarda le facilitazioni di tutte le forme associative, mi sembra che non si possa accettare che le cooperative che abbiano al di sopra di un certo numero di soci esercitino questa forma di vendita. Allora dovrebbero essere associazioni di commercianti, ma non di consumatori, che – a quel punto – assumono la doppia veste di consumatori e commercianti. Mi sembra che si accordino delle facilitazioni, ma si deve pur evitare di creare delle forme ibride di associazioni che finirebbero per produrre più svantaggi che vantaggi nei confronti di entrambe le categorie.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Olmini, D'Angelo, Marmugi, Amasio e Vecchi hanno presentato il seguente emendamento 2. 0. 5:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« Per l'iscrizione nella speciale sezione di cui al primo comma del presente articolo non sono richiesti i requisiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 della presente legge e dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. I richiedenti devono superare la prova di alfabetismo prevista dall'articolo 12 comma secondo del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

D'ANGELO. L'emendamento tende a modificare l'articolo 2-*bis* nel senso di abolire l'obbligo della iscrizione nei registri di pubblica sicurezza per i venditori ambulanti. In proposito, richiamo quanto già dichiarato dal collega Olmini: si tratta di evitare una sostanziale discriminazione nei confronti dei venditori ambulanti. Come elemento nuovo, da quando abbiamo esaurito la discussione generale, debbo far rilevare che sono maturati orientamenti ben precisi nell'ambito della stessa CEE. Da parte della Comunità Europea infatti è stata richiesta l'abolizione dell'obbligo di possedere una licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza per poter esercitare il commercio ambulante. Si tratta di un orientamento preciso, anche se non tramutato in una vera e propria direttiva. Ma bisogna pur tenerne conto, perché fra breve il nostro paese si troverà di fronte a questo obbligo.

L'emendamento da noi presentato tende perciò ad evitare una discriminazione nei confronti di questa categoria di lavoratori e ad adeguare questo progetto di legge ad una prossima futura direttiva della CEE nei confronti del nostro paese.

HELFER, *Relatore.* L'orientamento della CEE al quale si riferisce l'onorevole D'Angelo, riguarda soprattutto gli stranieri e quindi dovrebbe essere maggiormente valido nei confronti dei lavoratori italiani. Come relatore mi rimetto alla posizione del Governo.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sono contrario all'inserimento di questo emendamento perché mi sembra che difficilmente si può accettare che coloro che esercitano o intendano esercitare l'attività di venditore ambulante possano essere esentati dal dimostrare di avere quei requisiti professionali previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge. Tutto questo, naturalmente, una volta che si accetti la logica dell'accertamento dei requisiti professionali per i venditori a posto fisso. Anzi, a me sembra che questo accertamento dovrebbe essere più rigoroso per i venditori ambulanti che non per quelli a posto fisso, allo scopo di garantire maggiormente il consumatore. Per quanto riguarda l'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, non c'è dubbio che l'intera normativa debba essere rivista. A me sembra, però, che non si debba procedere ad una revisione solo parziale, in quanto il commercio ambulante può assumere diverse forme e riguardare i prodotti più svariati. Non si può quindi applicare o meno le norme contenute in detto articolo solo per un tipo di commercio ambulante.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Demarchi e Alesi hanno presentato il seguente emendamento 2. 0. 1:

Aggiungere all'ultimo comma, dopo le parole: « del citato testo unico », *le seguenti altre parole:* « ed aver superato presso la camera di commercio un esame di abilitazione all'esercizio del commercio dei prodotti che si intende vendere ».

DEMARCHI. I diritti e i doveri dei commercianti debbono essere uguali per tutte le varie categorie. Se per il commercio fisso è imposta una determinata norma, questa deve riguardare anche il commercio ambulante.

In Italia c'è una crisi del commercio causata anche da un numero troppo alto di licenze rilasciate a commercianti che non hanno solidi requisiti professionali e che di conseguenza contribuiscono alla rovina del commercio. Ora bisogna che coloro che si occupano, ad esempio, di stoffe siano dei tecnici delle stoffe; così non solo il commercio ne beneficierà, ma anche i clienti che avranno la garanzia di acquistare un prodotto migliore.

HELFER, *Relatore.* L'emendamento in sé e per sé è logico se si parte dall'oggetto cui sono rivolte le attività di distribuzione. Il compratore ha il diritto di essere servito in osservanza di tutte le norme igienico-sanitarie, sia che si tratti di ambulantato che di dettaglio a posto fisso. Se però andiamo a distinguere le due forme di ambulantato, cioè l'ambulantato tradizionale e l'ambulantato di nuova concezione che si sta sviluppando in questi ultimi tempi, occorre fare una precisazione. Nel primo caso, infatti, tenendo conto delle condizioni umane e sociali del richiedente, sembrerebbe opportuno non accogliere l'emendamento, nel secondo caso, invece, la sua approvazione non comporterebbe problemi.

BALDANI GUERRA. Mi si permetta di aggiungere che l'emendamento non dovrebbe essere accolto nel caso che si intenda mantenere il citato articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; ma se questo articolo venisse abrogato, l'emendamento potrebbe essere accettato.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Devo riconoscere che la dizione dell'emendamento che abbiamo precedentemente esaminato, e cioè il 2. 0. 5, mi ha indotto in errore in quanto è in effetti pleonastico rendere implicito quello che è esplicito. Infatti nell'ultimo comma dell'articolo 2-*bis* è già detto che per la iscrizione nel registro, oltre al certificato di iscrizione di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è richiesta la maggiore età e il superamento della prova di alfabetismo. Pertanto anche per quanto riguarda l'emendamento Demarchi, salvo il caso che si tratti di forme di ambulantato tradizionali, vale quanto ho avuto modo di precisare a proposito del 2. 0. 5 e di conseguenza mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Olmini, D'Angelo, Amasio e Di Puccio hanno presentato il seguente emendamento 2. 0. 6:

Aggiungere al terzo comma le seguenti parole:

« L'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applica nel caso di esercizio del commercio in forma ambulante da parte delle cooperative di consumo di cui al precedente comma, ma i dipendenti adibiti dalle cooperative al commercio ambulante debbono avere compiuto la maggiore età ed essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della presente legge ».

OLMINI. Questo emendamento è legato a quello precedente 2. 0. 4 concernente la cooperazione.

HELFER, *Relatore*. Ho già detto che questo emendamento è correlato con il 2. 0. 4 che, se non venisse approvato, ne precluderebbe l'approvazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Olmini, D'Angelo, Amasio e Di Puccio hanno ora presentato un emendamento, subordinato all'emendamento 2. 0. 4 già illustrato; tale emendamento prende il numero 2. 0. 4. 1:

Aggiungere il seguente comma:

« Le cooperative di consumo iscritte nel Registro prefettizio di cui al decreto legge 14 dicembre 1947, n. 1577, possono esercitare il commercio in forma ambulante, purché riservato ai soli soci, senza l'iscrizione nel registro speciale di cui al presente articolo. In tal caso non si applica la disposizione di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

OLMINI. Credo che sia abbastanza chiaro perché questo emendamento è subordinato al 2. 0. 4: se la maggioranza della Commissione ritenesse di respingere quest'ultimo, noi proporremmo il 2. 0. 4. 1. I soci d'una cooperativa non abitano soltanto nel paese, ma sono sparsi in tutta la frazione. Quindi non è facile per le cooperative riuscire a prendere contatti con tutti i soci. Noi siamo favorevoli perciò all'iniziativa delle vendite effettuate con mezzo meccanico, limitando questa attività ai soli soci.

HELFER, *Relatore*. Esprimo parere negativo su questo emendamento, per la semplice ragione che mi sembra molto difficile servire in questo modo soltanto i soci e non anche altre persone che nella stessa zona vengano a chiedere gli stessi prodotti.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non mi pare che nel testo della legge si possa riscontrare qualche norma che vieti alle cooperative di effettuare servizio a domicilio o anche di far sapere ai soci che la merce viene distribuita in un determinato punto e in un determinato giorno. Mi sembra superfluo dire che le cooperative possono fare del commercio ambulante.

PRESIDENTE. Esaurita l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2-*bis*, passiamo alla loro votazione. L'emendamento 2. 0. 3, Girardin, Scotti è precluso da precedenti votazioni. Sull'emendamento 2. 0. 2, presentato dall'onorevole Scianatico hanno chiesto la parola, per dichiarazione di voto, gli onorevoli Olmini e Merenda. Ne hanno facoltà.

OLMINI. Ci asterremo dal votare questo emendamento perché concordiamo con le osservazioni fatte dal sottosegretario Mammì. Sarebbe più opportuno infatti rivedere l'intera legge del 1934.

MERENDA. Voterò contro questo emendamento. A me sembra infatti che, dal momento che esistono varie forme di commercio ambulante, ci possono essere dei casi in cui si può destinare per un certo periodo una determinata parte di suolo pubblico al commercio ambulante.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 0. 2.

(*È respinto*).

Sull'emendamento 2. 0. 4, dell'onorevole Olmini ed altri, numerosi colleghi hanno chiesto di parlare per dichiarazione di voto.

MERENDA. Indubbiamente c'è una urgente necessità di sistemare il complesso di norme che riguardano il settore del commercio; di questo abbiamo discusso tante volte in sede di bilancio e anche quando abbiamo espresso il nostro parere sul primo piano quinquennale. In dette occasioni abbiamo lamentato tutti la stessa cosa; l'eccessiva polverizzazione dei punti di vendita e la scarsa idoneità di molte persone che si dedicano al commercio. Quando abbiamo affrontato il problema dei « grandi magazzini » ci siamo accorti che i commercianti sono disposti a partecipare al processo di razionalizzazione, ma lo vogliono fare come protagonisti e non come vittime. L'onorevole Olmini sa bene che difficilmente il suo emendamento può passare, tanto è vero che subordinatamente ne ha presentato un altro. Per conto mio sono contrario ad entrambi questi emendamenti perché sono convinto che difficilmente si riuscirebbe ad esercitare un controllo sulle vendite da effettuare solo ai soci. Tutti siamo convinti che, in genere, le cooperative rappresentano, ed hanno rappresentato, un nobile ruolo in questo settore; non accettando questi emendamenti non è che io voglia sminuire questo ruolo: soltanto sono convinto che queste associazioni possono benissimo effettuare delle vendite a domicilio oppure – come giustamente ha indicato il Sottosegretario Mammì – pos-

sono fissare dei giorni nei quali distribuiranno le merci in determinate zone. Per questi motivi mi permetto di sollecitare l'onorevole Olmini a non insistere per la votazione dei suoi emendamenti.

SANTI. Voterò a favore dell'emendamento 2. 0. 4 e mi rendo perfettamente conto del fatto che tale emendamento abbia suscitato alcune perplessità nel relatore e nel rappresentante del Governo. Le cooperative di consumo hanno avuto una grande funzione sociale. Esse nei confronti dei loro dipendenti attuano le norme previste dai contratti e dalle leggi vigenti mentre, voi tutti lo sapete meglio di me, una grande azienda del Nord ha chiuso il bilancio con 16 miliardi di attivo, ma non è in regola nei confronti del proprio personale.

CALVI. Questo emendamento solleva dei grossi problemi: sarebbe stato utile sentire il parere di tutte le associazioni cooperative. Prego i proponenti di ritirarlo, altrimenti debbo esprimere voto contrario.

VAGHI. Sono contrario all'emendamento subordinato perché non si può dimostrare senza adeguato controllo se una consegna a domicilio diventa un punto di vendita. Quindi, o ha un significato il primo emendamento o risulta inaccettabile il subemendamento.

TOCCO. Debbo dichiarare che voterò contro questo emendamento non perché non riconosca la bontà delle argomentazioni avanzate dai presentatori ma per una ragione più di fondo che risiede nel mio radicato preconcetto avverso al commercio ambulante. Ritengo infatti inconcepibile che al giorno d'oggi, con una società in continuo progredire, tendente alla piena occupazione – che certamente non viene assicurata dall'ambulantato – si mantenga una forma di commercio di questo genere, che non rappresenta che un antico retaggio, ormai destinato a scomparire.

HELFER, *Relatore*. Ripeto che le cooperative possono chiedere una licenza supplementare, come già si usa fare; d'altra parte le cooperative che sono già autorizzate all'esercizio di questa forma di vendita, saranno iscritte automaticamente nel registro.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Facendo osservare alla Commissione che siamo solo all'inizio di questa fatica e che il testo modificato dovrà superare anche l'esame del Senato, ritengo che non sia opportuno fare delle eccezioni, né per le cooperative, né per altri tipi di distribuzione, altrimenti, da un punto di vista concettuale, non potremo evitare che altre forme di ambulantato vengano esercitate dalla grande distribuzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Olmini, D'Angelo, Amasio e Di Puccio, 2. 0. 4.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Olmini, Amasio, D'Angelo, Di Puccio 2. 0. 4. 1 subordinato all'emendamento 2. 0. 4.

(*È respinto*).

Sull'emendamento 2. 0. 5 il presentatore onorevole Olmini desidera fare una precisazione.

OLMINI. Riconosco che tale emendamento, come ha detto il sottosegretario Mammì, è in parte pleonastico nel senso che possiamo eliminare il riferimento agli articoli 3, 4 e 5 del testo modificato; insisto invece sulla parte che riguarda l'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Mantenere questo articolo significa andare contro la democrazia: non capisco perché l'ambulante debba essere considerato *a priori* un possibile reo. La questione nacque nel 1934 allorché questa norma fu istituita proprio per aiutare gli ex carcerati; mantenerla oggi sarebbe incomprensibile, anzi incivile.

GUNNELLA. In sede di dichiarazione di voto proporrei ai presentatori dell'emendamento di ritirarlo; nello stesso tempo, dato che il concetto che sta loro a cuore è accettato da parte di tutti, si potrebbe portare avanti un disegno di legge stralcio per rivedere questo articolo 121.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'abolizione dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, finirebbe col richiedere il parere di altre Commissioni. Nel progetto di legge che stiamo discutendo si è cercato anche di tenere presente la futura regolamentazione delle vendite a domicilio; infatti abolendo la normativa del citato articolo 121 per il commercio ambulante, la dovremo abolire anche per le vendite a domicilio.

OLMINI. Insisto per la votazione dell'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 0. 5, Olmini ed altri.

(*È respinto*).

Dovrei porre in votazione l'emendamento 2. 0. 1 degli onorevoli Demarchi e Alesi.

OLMINI. Siamo contrari all'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 0. 1.

(*È respinto*).

L'emendamento 2. 0. 6 è precluso dalla votazione dell'emendamento 2. 0. 4.

Dovrei ora porre in votazione l'articolo 2-*bis* nel suo complesso.

OLMINI. La mia parte politica si astiene dal votare questo articolo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché ci sono votazioni in aula, il seguito della discussione riprenderà nel pomeriggio alle ore 16. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta, sospesa alle 12, riprende alle 16.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

(*Domanda di iscrizione*).

Per ottenere l'iscrizione nel registro le persone fisiche ed i legali rappresentanti delle società, debbono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente, della provincia di residenza, o di quella ove le società hanno la sede legale.

Il richiedente deve:

a) aver compiuto il ventunesimo anno di età;

b) essere in possesso della licenza della scuola d'obbligo riferita al periodo di frequenza del richiedente;

c) avere i requisiti richiesti dagli articoli seguenti.

Se il richiedente è rappresentante legale di società, deve essere in possesso soltanto del requisito di cui al punto *a*) del comma precedente, nonché di quelli richiesti dal successivo articolo 6.

Sulla domanda, la Giunta camerale provvede entro sessanta giorni dalla presentazione.

Gli onorevoli Girardin e Scotti hanno presentato il seguente emendamento 3. 3:

Al secondo comma sostituire la lettera a) *con la seguente:*

« *a*) avere raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale ».

Poiché è dello stesso tenore, do lettura anche dell'emendamento 3. 1 presentato dal Governo:

Al secondo comma, lettera a), *sostituire le parole:* « aver compiuto il 21° anno di età », *con le parole:* « aver raggiunto la maggiore età ».

Essendo assenti i proponenti dell'emendamento 3. 3, dò la parola al relatore.

HELFER, *Relatore*. Vorrei osservare che i due emendamenti sono identici nella loro prima parte, e pertanto parimenti accettabili in quanto sostituiscono la dizione « aver compiuto il 21° anno d'età » con la generica espressione « aver raggiunto la maggiore età », che dà modo di adattare la formula anche ad un eventuale futuro abbassamento del limite per la maggiore età da 21 a 18 anni. Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento 3. 3 vorrei far osservare che è superfluo menzionare anche il minore emancipato perché egli è già maggiorenne per definizione.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo non è contrario all'emendamento Girardin-Scotti, pur convenendo con il relatore che è pleonastico fare menzione del minore emancipato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Olmini, Vecchi, D'Angelo e Bastianelli hanno presentato il seguente emendamento 3. 4:

Sostituire l'ultimo comma col seguente:

« Il registro è tenuto da una commissione, presieduta dal Presidente della Camera di commercio, nominata dal Prefetto su designa-

zione delle organizzazioni sindacali delle rispettive categorie, nella misura di quattro rappresentanti del commercio fisso al dettaglio, due del commercio all'ingrosso, due del commercio ambulante. Sulla domanda la commissione provvede entro sessanta giorni ».

OLMINI. Anche per quanto riguarda questo emendamento sono costretto a sollevare una questione di principio relativa alla politica generalmente seguita nel nostro paese in materia di albi, registri, ed elenchi professionali. Pur con qualche dubbio, noi abbiamo accolto questa linea operativa. Ora, però, mentre in base a questa linea tutte le altre categorie professionali per le quali sussiste l'obbligo dell'iscrizione provvedono direttamente alla tenuta dei registri o albi o elenchi che siano, per i commercianti non prevediamo questa facoltà; il loro registro deve essere tenuto, secondo la formulazione del testo unificato, dalle camere di commercio. Noi abbiamo diversi dubbi sull'attuale validità di questi istituti; e poiché il Governo ci ha informati dell'intenzione di rivedere la loro attuale struttura non più rispondente alle esigenze dell'economia italiana, fino a quando non avverrà questa riforma radicale abbiamo avanzato la proposta di non lasciare esclusivamente alle camere di commercio la facoltà di decidere sulle iscrizioni. Naturalmente la composizione della commissione da noi prevista può subire modificazioni in relazione a criteri di opportunità oggettivi, includendo cioè eventualmente altri rappresentanti che garantiscano da eventuali spinte settoriali.

HELFER, *Relatore*. È esatto quanto ha affermato il collega Olmini circa la non analogia tra questo registro e i registri di altre categorie che già sono in vigore. Riguardo alle preoccupazioni cui egli ha accennato circa il carattere corporativo e settoriale di questo progetto di legge, questo secondo me è un problema opinabile, di valutazione più psicologica che di ordine tecnico. La stessa Confederazione del commercio sarebbe dell'avviso di accettare il testo così com'è. Comunque, nel caso che la Commissione si orienti ad approvare questo emendamento, proporrò un subemendamento per modificare la composizione della commissione, nel modo seguente: quattro rappresentanti del commercio fisso al dettaglio di cui uno in rappresentanza della grande distribuzione, un rappresentante del commercio all'ingrosso, un rappresentante del commercio ambulante e un rappresentante della cooperazione.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo fa osservare che questa commissione si viene ad aggiungere all'altra di cui all'articolo 4. In questo modo avremmo una proliferazione di commissioni diverse che appesantirebbe tutta la legge. D'altro canto vorrei assicurare che nello schema di disegno di legge di riforma delle camere di commercio il consiglio camerale, la giunta camerale e il Presidente sono a carattere elettivo. Di conseguenza, tenendo conto delle considerazioni del relatore che questo articolo se emendato potrebbe prestare il fianco all'accusa di corporativismo, sono dell'avviso di lasciare alla giunta camerale il compito della tenuta dell'albo. Esaminando l'articolo 4 potremo vedere se si ritiene di precisare meglio la struttura dell'apposita commissione, evitando così di aggiungerne un'altra. Qualora la Commissione accettasse l'emendamento farei mia la richiesta del relatore affinché nella commissione sia compresa anche la cooperazione e la grande distribuzione. In conclusione, il Governo si dichiara contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Scianatico ha presentato il seguente emendamento 3. 2:

All'ultimo comma sostituire la parola: « provvede », *con la parola:* « decide ».

HELFER, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. L'onorevole Calvi ha ora presentato il seguente emendamento, che prende il numero 3. 6.

Sostituire il punto b) *con il seguente:*

« *b*) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente ».

HELFER, *Relatore*. Sono favorevole.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigiandto*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Pongo in votazione l'emendamento Girardin e Scotti 3. 3.

(*È approvato*).

Si considera pertanto decaduto l'emendamento del Governo 3. 1.

Pongo in votazione l'emendamento Calvi 3. 6.

(*È approvato*).

Sull'emendamento 3. 4 dell'onorevole Olmini ed altri, numerosi colleghi hanno chiesto di parlare per dichiarazione di voto.

ALESI. Ricordo alla Commissione che ci sono tre leggi che prevedono una commissione per la tenuta dell'albo: la legge sull'albo degli esportatori e produttori ortofrutticoli e agrumari; la legge sugli agenti e rappresentanti di commercio; la legge sui mediatori. Capisco quindi le ragioni dell'onorevole Olmini. Sono però contrario ai subemendamenti che introducono nella commissione i rappresentanti della grande distribuzione e della cooperazione.

BALDANI GUERRA. Sono contrario ad affidare la tenuta del registro alle camere di commercio e sono propenso ad un allargamento della Commissione prevista dall'emendamento Olmini in modo che non appaia di tipo rigidamente corporativo. Nella commissione degli artigiani non è vero che sono tutti artigiani; in quella dei rappresentanti ci sono anche rappresentanti della magistratura e della prefettura. Si tratta di fare in modo che siano rappresentati anche i consumatori. Sono d'accordo nel prevedere in termini più restrittivi la commissione di cui all'articolo 4, valutando gli elementi sul terreno della capacità. Sostengo quindi la proposta subordinata indicata dal relatore.

CAROLI. Mi sembra fondato il rilievo fatto dal rappresentante del Governo. Tenuto conto che abbiamo un'altra commissione per gli esercenti commercianti, sono convinto che per i non appartenenti alla categoria anche questa commissione dovrà sparire. Però passeranno alcuni anni durante i quali la commissione che ha la rappresentanza dei commercianti si avvarrà per l'aspetto burocratico delle procedure imposte dai funzionari della camera di commercio. La stessa cosa accadrebbe per la commissione che si vuole istituire attraverso l'emendamento proposto dal collega Olmini. Aderendo ad una mentalità che va guadagnando spazio dobbiamo cercare di esaminare globalmente il problema e per questo motivo dobbiamo esaltare le funzioni del consiglio della giunta della camera di commercio, che ha la rappresentanza di tutte le categorie dei commercianti e quindi fornisce maggiori garanzie di obiettività. Per questi motivi sono contrario all'emendamento proposto dal collega Olmini.

DEMARCHI. Se la commissione serve per tutti i commercianti, sono d'accordo con lo spirito dell'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Olmini, insiste sulla votazione del suo emendamento 3. 4?

OLMINI. Sì, signor Presidente. Mi rendo conto delle ragioni delle obiezioni fatte; alcune però sono inaccettabili, e chi si assume la resposabilità di fare delle norme di legge lo deve fare fino in fondo, senza avere paura delle parole. Ed io non ho paura di coloro che criticano il partito comunista perché favorirebbe un'attività settoriale, non condivido questo moralismo ingiusto, come ho già detto tante volte. Sono comunque d'accordo con la correzione proposta dall'onorevole Helfer al mio emendamento. Sono altresì d'accordo con lo emendamento Scianatico 3. 2 inteso a sostituire la parola « provvede » con la parola « decide ».

SCOTTI. Vorrei fare osservare un punto. Nell'ultimo comma è detto: « La commissione decide entro 60 giorni ». E se non decide?

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Questo termine ha una sua funzione, perché evita la messa in mora della commissione da parte di un eventuale ricorrente al Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3. 4 che, con le correzioni proposte dal relatore e la modifica proposta dall'emendamento Scianatico 3. 2, risulta così formulato:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Il registro è tenuto da una commissione presieduta dal Presidente della Camera di commercio, nominata dal Prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali delle rispettive categorie, nella misura di 4 rappresentanti del commercio fisso al dettaglio di cui uno in rappresentanza della grande distribuzione, di un rappresentante del commercio all'ingrosso, di un rappresentante del commercio ambulante e di un rappresentante della cooperazione. Sulla domanda la Commissione decide entro 60 giorni ».

(*È approvato*).

Dopo le modifiche apportate, l'articolo 3 risulta così formulato:

ART. 3.

(*Domanda di iscrizione*).

Per ottenere l'iscrizione nel registro le persone fisiche ed i legali rappresentanti delle società, debbono presentare domanda alla camera di commercio, artigianato e agricoltura rispettivamente, della provincia di residenza o di quella ove le società hanno la sede legale.

Il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) avere i requisiti richiesti dagli articoli seguenti.

Se il richiedente è rappresentante legale di società, deve essere in possesso soltanto del requisito di cui a punto *a*) del comma precedente, nonché di quelli richiesti dal successivo articolo 6.

Il registro è tenuto da una commissione presieduta dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nominata dal Prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali delle rispettive categorie, nella misura di quattro rappresentanti del commercio fisso al dettaglio di cui uno in rappresentanza della grande distribuzione, di un rappresentante del commercio all'ingrosso, di un rappresentante del commercio ambulante e di un rappresentante della cooperazione. Sulla domanda la commissione decide entro 60 giorni.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura.

ART. 4.

(*Requisiti professionali per il commercio*).

Coloro che intendono esercitare il commercio di cui allo articolo 1 devono, per l'iscrizione nel registro, dimostrare di:

1) aver superato presso apposita commissione un esame di doneità all'esercizio del commercio con specifico riguardo al commercio dei prodotti per i quali si richiede la iscrizione, indicando il settore e la specializzazione merceologica;

2) oppure aver esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività di vendita all'ingrosso o al minuto o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tali attività, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla amministrazione, o, se trattasi di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione;

3) oppure aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, istituito o riconosciuto dallo Stato.

Il requisito di cui al punto 1) del comma precedente è in ogni caso richiesto per coloro che intendono esercitare il commercio dei prodotti alimentari per i quali siano necessarie operazioni preliminari di lavorazione e di trasformazione. La gamma di tali prodotti sarà determinata dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento 4. 1:

Al primo comma sostituire le parole: « di cui all'articolo 1 », *con le parole*: « di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 1 ».

HELFER, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento governativo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Girardin e Scotti hanno presentato il seguente emendamento n. 4. 4:

Sostituire al primo comma il punto 1) con il seguente:

« 1) avere superato presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo di residenza un esame di idoneità all'esercizio del commercio ».

Sullo stesso punto il Governo ha presentato il seguente emendamento 4. 2:

Al primo comma, punto 1), dopo le parole: « apposita Commissione », *aggiungere le parole*: « costituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

HELFER, *Relatore*. È da preferire senz'altro la dizione dell'emendamento proposto dal

Governo, purché ad esso si aggiungano le parole: « della provincia nel cui ambito il richiedente intende svolgere la propria attività ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Girardin e Scotti hanno presentato il seguente emendamento n. 4. 5:

Sopprimere l'ultimo comma.

HELFER, *Relatore*. Sono contrario.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Olmini e D'Angelo hanno presentato il seguente emendamento n. 4. 6:

Aggiungere il seguente comma:

« L'esame deve essere superato presso una commissione formata dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o suo delegato, da due esperti nominati dalla Giunta camerale e da due esperti nominati dalla commissione prevista dall'articolo 3 ».

OLMINI. Con questo emendamento tendiamo a precisare la composizione della commissione. L'introduzione dei due esperti ha lo scopo di garantire l'accertamento del requisito professionale imprenditoriale che, secondo noi, deve avere un esercente prima della esperienza merceologica.

HELFER, *Relatore*. Meglio sarebbe, a mio avviso, lasciare questa materia al regolamento, e mi riferisco anche all'esperienza tedesca che ci conforta in questa tesi. Ritengo che sia molto più facile al Ministero provvedere a dare a tutta la materia un indirizzo più unitario. Pregherei pertanto l'onorevole Olmini di ritirare l'emendamento.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi associo al relatore, in quanto ritengo che, una volta stabilito che la commissione deve essere costituita presso la Camera di commercio, la materia possa essere regolamentata dal Ministero.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento 4. 1. proposto dal Governo, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 4. 2 che con la modifica proposta dal relatore risulta così formulato:

Al primo comma, n. 1, dopo le parole: « apposita Commissione », *aggiungere le parole*: « costituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui ambito il richiedente intende svolgere la propria attività ».

(*È approvato*).

L'emendamento Girardin-Scotti 4. 4 è assorbito dal 4. 2.

Pongo in votazione l'emendamento Girardin-Scotti 4. 5 su cui il relatore è contrario mentre il Governo si rimette alla Commissione.

(*È respinto*).

Sull'emendamento D'Angelo e altri 4. 6 ci sono state ripetute sollecitazioni ai presentatori affinché lo ritirino, con l'impegno di disciplinare la materia a livello di regolamento. Insistono i proponenti?

OLMINI. Insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 6 sul quale si sono espressi negativamente sia il relatore che il Governo.

(*È respinto*).

Dopo le modifiche apportate, l'articolo 4 risulta così formulato:

ART. 4.

(*Requisiti professionali per il commercio*).

Coloro che intendono esercitare il commercio di cui ai numeri uno e due del secondo comma dell'articolo 1 devono, per l'iscrizione nel registro dimostrare di:

1) aver superato presso apposita commissione costituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui ambito il richiedente intende svolgere la propria attività, un esame di idoneità all'esercizio del commercio con specifico riguardo al commercio dei prodotti per i quali si richiede la iscrizione, indicando il settore e la specializzazione merceologica;

2) oppure aver esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività di vendita all'ingrosso o al minuto o aver presentato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tali attività, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla amministrazione, o, se trattasi di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione;

3) oppure aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, istituito o riconosciuto dallo Stato.

Il requisito di cui al punto 1) del comma precedente è in ogni caso richiesto per coloro che intendono esercitare il commercio dei prodotti alimentari per i quali siano necessarie operazioni preliminari di lavorazione e di trasformazione. La gamma di tali prodotti sarà determinata dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

(*Requisiti professionali per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande in sede fissa*).

Coloro che intendono somministrare al pubblico alimenti o bevande in sede fissa devono, per l'iscrizione nel registro, dimostrare di avere alternativamente:

1) superato presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande;

2) esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tale attività quali dipendenti qualificati addetti alla vendita o all'amministrazione, o, se si tratti del coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda d'iscrizione;

3) frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dallo Stato, avente ad oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

Gli onorevoli Girardin e Scotti hanno presentato un emendamento 5. 4 interamente soppressivo dell'articolo.

HELFER, *Relatore*. Sono contrario.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. L'onorevole Scianatico ha proposto il seguente emendamento 5. 2:

Al primo comma sopprimere le parole: « in sede fissa ».

SCIANATICO. Ho proposto questo emendamento perché non capisco perché debbano rispondere ai requisiti previsti dall'articolo 5 soltanto i commercianti in sede fissa e non anche gli altri. La mia preoccupazione deriva dal fatto che qui si tratta di alimenti pronti per l'uso.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Di questa materia abbiamo già discusso quando si è trattato dell'opportunità di esentare o meno i commercianti ambulanti dall'osservanza dell'accertamento dei requisiti previsti negli articoli 3, 4 e 5. In quell'occasione abbiamo escluso la necessità di assoggettare tutti gli ambulanti all'accertamento dei requisiti di professionalità.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento n. 5. 1:

Al primo comma sopprimere l'avverbio: « alternativamente », *e nei numeri 2) e 3) inserire rispettivamente prima delle parole*: « esercitato » e « frequentato » *la disgiuntiva* « oppure ».

HELFER, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Gli onorevoli D'Angelo, Olmini, Amasio, Marmugi hanno presentato il seguente emendamento n. 5. 5:

Sostituire il punto 1) del primo comma con il seguente:

« 1) aver superato presso l'apposita commissione di cui al punto 1) dell'articolo 4 un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande ».

D'ANGELO. Si tratta di un emendamento puramente formale.

HELFER, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Il seguente emendamento 5. 3, presentato dall'onorevole Scianatico, risulta quindi assorbito dal 5. 5:

Al punto 1) del primo comma dopo la parola: « superato », *aggiungere le parole*: « con la stessa Commissione del punto 1) del primo comma dell'articolo 4 ».

Passiamo alla votazione degli emendamenti. Pongo in votazione l'emendamento 5. 4 soppressivo dell'intero articolo.

(*È respinto*).

L'onorevole Scianatico insiste sul suo emendamento 5. 2?

SCIANATICO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento n. 5. 1 del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 5, D'Angelo ed altri.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 quale risulta dopo gli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

L'articolo 5 rimane pertanto così formulato.

ART. 5.

(*Requisiti professionali per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande in sede fissa*).

Coloro che intendono somministrare al pubblico alimenti o bevande in sede fissa devono, per l'iscrizione nel registro, dimostrare di avere:

1) superato presso l'apposita commissione di cui al punto 1) del primo comma dell'articolo 4 un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande;

2) oppure esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tale attività quali dipendenti qualificati addetti alla vendita o all'amministrazione, o se si tratti del coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda d'iscrizione;

3) oppure frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dallo Stato, avente ad oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

(*Requisiti morali*).

L'iscrizione nel registro dei commercianti è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

1) che siano stati dichiarati falliti;

2) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, ovvero condanna che importi la interdizione dai pubblici uffici superiore a tre anni;

3) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna, per più di due volte, in un quinquennio, sia a pena detentiva sia a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 444, 513, 515, 516 e 517 del codice penale e per i delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti in leggi speciali;

4) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

Chiunque venga a trovarsi nelle condizioni di cui al comma precedente può o deve essere cancellato dal registro.

L'accertamento dei requisiti di cui al primo comma è effettuato d'ufficio ai sensi dell'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'articolo 606 del codice di procedura penale.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento n. 6. 1:

Nel primo comma sopprimere la parola: « dei commercianti ».

HELFER, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Girardin e Scotti hanno presentato il seguente emendamento n. 6. 5:

Al punto 3) del primo comma aggiungere dopo le parole: « degli articoli », *il numero*: « 442 ».

HELFER, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole all'inserimento di questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento n. 6. 2:

Nel n. 3) sostituire le parole: « e per i delitti », *con le parole*: « o per uno dei delitti ».

HELFER, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento n. 6. 3:

Sopprimere il secondo comma.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Nella dizione del testo unico, per la cancellazione dal registro è necessaria una precisa disposizione che indichi una sentenza di condanna. A me sembra quindi che non possiamo lasciare alla commissione la facoltà di cancellare tutti coloro che si trovano in questa situazione.

HELFER, *Relatore*. Mi sono ora reso conto della ragione dell'emendamento 6. 3: nella sentenza il giudice può dichiarare la decadenza del diritto, ovvero può anche non farlo quando il giudizio per la cancellazione passa alla commissione.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Qualora il giudice non sia a conoscenza che il commerciante è iscritto nel registro (cosa non del tutto improbabile) si ha la condanna ma non si ha la disposizione di cancellazione; pertanto o si sopprime il secondo comma oppure si dice esplicitamente che chiunque si viene a trovare nelle condizioni previste dal comma precedente può essere cancellato dal registro.

OLMINI. Potrebbe però accadere che, poiché nella legislazione precedente non erano previste queste misure di ordine penale, vi sia qualcuno che sia incorso in questo tipo di reati e non abbia subìto la cancellazione.

PRESIDENTE. Questi casi sono risolti dall'automaticità dell'iscrizione. Il problema non nasce per coloro che sono già iscritti bensì per coloro che richiedono *ex novo* l'iscrizione.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Abbiamo detto che coloro che già esercitano il commercio sono iscritti d'ufficio e non possono essere cancellati per un fatto precedente alla iscrizione; non possiamo, cioè, discriminare tra il commerciante potenziale e il commerciante attuale, dal punto di vista dei requisiti. A me sembra che dal momento in cui un commerciante è dichiarato fallito, esso debba venir concellato dal registro. Questo non significa però che chi ha subìto una condanna di questa natura vent'anni fa non debba essere iscritto d'ufficio.

CAROLI. Vorrei far notare che qui si tratta di stabilire se dobbiamo o meno inserire l'istituto della cancellazione d'ufficio. In altre parole non dobbiamo solo prevedere la negazione dell'iscrizione per coloro che siano incorsi in questo tipo di reati, ma anche la cancellazione nell'eventualità che questi reati si verifichino in un secondo momento. Inoltre questo istituto dovrebbe essere anche utilizzabile da parte della commissione.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Suggerirei di riflettere un momento sull'opportunità di inserire una norma di questo genere. Basterebbe infatti un'infrazione di poco conto, ad esempio il rinvenimento di un alimento deteriorato tra i tanti che possono essere contenuti nel negozio di un commerciante, per provocare la cancellazione dal registro magari senza effettiva colpa del deterioramento di quell'alimento. Mi pare che non ci sia veramente proporzione !

ALESI. Ma il testo unificato fa appunto riferimento a una sentenza della Magistratura.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. In effetti, se si tratta di reati legati all'attività commerciale la Magistratura ha sempre il potere di impedire il proseguimento di questa at-

tività e di includere nella sentenza la disposizione di cancellazione dall'albo. Questo comma quindi è pleonastico ed è preferibile sopprimerlo.

CALVI. Mi preoccupa il fatto che con l'abolizione della parola « commercianti » questo articolo potrebbe anche riferirsi ai venditori ambulanti.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* È una preoccupazione che non sussiste, perché quando noi parliamo di iscrizione nel registro, è sottinteso che ci rifacciamo ai precedenti articoli.

CALVI. Riguardo al punto 2) vorrei far osservare che mi sembra ingiusto che chi abbia subìto una condanna di due anni non possa essere iscritto nel registro. Se pensate che la riabilitazione viene soltanto dopo cinque anni io vi chiedo che cosa possono fare costoro quando escono dal carcere: non gli resta altro che rubare. Dopo tutti i discorsi che sono stati fatti sulla pena come riabilitazione e come recupero dell'individuo, dobbiamo riconoscere che questa norma è veramente troppo severa.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Per quanto riguarda le osservazioni che ha ora fatto l'onorevole Calvi non sono alieno dal prendere in considerazione la soppressione del punto 2), perché è giusto che si eviti l'impossibilità ad esercitare il commercio, anche ambulante, da parte di chi ha riportato una condanna per delitti non colposi. Lascerei invece il punto 3) perché tutti i reati previsti dagli articoli lì indicati, sono reati legati all'attività commerciale.

HELFER, *Relatore.* Mi dichiaro anch'io favorevole alla proposta di soppressione del punto 2) avanzata dall'onorevole Calvi.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento 6. 4:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'articolo 606 del codice di procedura penale e l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ».

HELFER, *Relatore.* Mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

OLMINI. Sull'emendamento del Governo 6. 1, vorrei far osservare che nell'articolo 2-*bis* abbiamo stabilito quali sono i requisiti per gli ambulanti, ignorando gli articoli 4, 5 e 6 e riferendoci soltanto all'articolo 121 delle leggi di pubblica sicurezza (iscrizione nel registro) e alla maggiore età. Ora la preoccupazione espressa dall'onorevole Calvi sul registro dei commercianti, partiva proprio da questo fatto.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* L'osservazione mi pare giusta. Riformulerei pertanto l'emendamento 6. 1 nel modo seguente:

Sostituire il testo del primo comma fino al punto 1) con il testo seguente:

« Salvo quanto disposto dall'articolo 2-*bis*, l'iscrizione nel registro è negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro: ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6. 1 sulla formulazione testé datane dall'onorevole Sottosegretario.

(*È approvato*).

Secondo l'emendamento 6. 6 ora presentato dall'onorevole Calvi e accettato dal relatore e dal Governo, pongo in votazione il mantenimento del punto 2).

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 6. 2, del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 6. 5, Girardin, Scotti.

(*È approvato*).

Secondo l'emendamento 6. 3 del Governo pongo in votazione il mantenimento del secondo comma.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 6. 4, del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 così come risulta dopo gli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

L'articolo 6 rimane pertanto così formulato:

ART. 6.

(*Requisiti morali*)

Salvo quanto disposto dall'articolo 2-*bis*, l'iscrizione nel registro è negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

1) che siano stati dichiarati falliti;

2) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna, per più di due volte in un quinquennio, sia a pena detentiva sia a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 516 e 517 del codice penale per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti in leggi speciali;

3) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'articolo 606 del codice di procedura penale e l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

ART. 7.

(*Ricorsi*)

Avverso i provvedimenti della Giunta camerale che negano l'iscrizione o che disciplinano la cancellazione dal registro, l'interessato può proporre ricorso al Presidente della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il ricorso contro il provvedimento che dispone la cancellazione dal registro ha effetto sospensivo.

Il Presidente della Giunta regionale deve decidere sul ricorso entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

L'azione dinanzi al Tribunale del luogo in cui ha sede la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Presidente della Giunta regionale.

Qualora il presidente non abbia comunicato al ricorrente la propria decisione entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso, l'azione giudiziaria può essere proposta ancora prima della decisione amministrativa.

Gli onorevoli Girardin e Scotti hanno presentato il seguente emendamento n. 7. 3:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Avverso i provvedimenti della Giunta camerale che negano l'iscrizione o che disciplinano la cancellazione dal registro, l'interessato può proporre ricorso al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, disponendo, in caso di accoglimento del ricorso, la iscrizione del registro.

Il ricorso contro la cancellazione del registro ha effetto sospensivo.

Il tribunale decide in via definitiva e notifica le decisioni all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso ».

GIRARDIN. Ritiro l'emendamento, poiché lo considero assorbito dall'emendamento 7. 2 del Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Libertini ha presentato il seguente emendamento n. 7. 6:

Sostituire il primo, il secondo e il terzo comma con i seguenti:

« Avverso i provvedimenti della Commissione istituita presso la Camera di commercio che negano l'iscrizione o che disciplinano la cancellazione del registro, l'interessato può proporre ricorso al Presidente della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il ricorso contro il provvedimento che dispone la cancellazione dal registro ha effetto sospensivo.

Il Presidente della Giunta regionale deve decidere sul ricorso entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso, e adotta la sua decisione conforme parere di una Commissione regionale istituita a questo scopo e della quale fanno parte tre membri designati dalle organizzazioni regionali più rappresentative della cooperazione di consumo, un membro designato dalle tre organizzazioni regionali più rappresentative dei sindacati ».

HELFER, *Relatore*. Sono contrario.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento 7. 1:

Nel primo comma sostituire la parola: « disciplinano », *con* « dispongono ».

HELFER, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vecchi, Olmini, Amasio, D'Angelo hanno presentato il seguente emendamento n. 7. 4.

Al primo comma sostituire le parole: « della Giunta camerale » *con le parole*: « della Commissione prevista dall'articolo 3 ».

HELFER, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento n. 7. 2:

Sostituire il quarto e quinto comma con i seguenti:

« Contro il provvedimento del Presidente della Giunta regionale che rigetta il ricorso, l'interessato può proporre azione dinanzi al Tribunale della sede della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Qualora entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso non sia intervenuta la decisione del Presidente della Giunta regionale, l'azione giudiziaria può essere ugualmente proposta ».

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Affidare al Presidente della giunta regionale i ricorsi in via generica mi sembra una semplificazione, tenuto conto dei tempi tecnici che la giustizia richiede nel nostro Paese. Qualora la Giunta non intervenga con una decisione entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso può essere iniziata l'azione giudiziaria.

HELFER, *Relatore*. Circa la competenza e la facoltà del Presidente della Giunta regionale a decidere su ricorsi di natura amministrativa, confesso che non me la sento di assumere una posizione precisa. Credo che si possa senz'altro attribuire una competenza amministrativa di questo genere con una legge ordinaria; preferirei però sospendere l'esame di questo articolo e passare ai successivi, per poterlo considerare con più attenzione.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono confortato dal parere dell'ufficio legislativo del Ministero dell'industria che, pur avendo proposto alcune modifiche di carattere tecnico-giuridico a seguito dell'esame di questo testo unificato, nel caso specifico non ha ravvisato alcun vizio di incostituzionalità.

COCCO MARIA. Pur non essendo stata sollevata alcuna questione sulla costituzionalità della norma, mi domando se possiamo noi definire una figura così nuova senza il dovuto approfondimento. Anch'io ho qualche dubbio circa le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale in materia di ricorsi in via amministrativa. Mi sembra che non sia il caso di affrettarci a decidere subito su questa materia.

GUNNELLA. Nell'ordinamento della regione siciliana le Camere di commercio dipendono dall'assessorato all'industria e i ricorsi straordinari, che nel resto dello Stato vengono indirizzati al Presidente della Repubblica, ivi vengono rivolti al Presidente della Giunta regionale.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sull'articolo 118 della Costituzione che recita al secondo comma: « Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative ». In questo caso lo Stato è rappresentato dal Parlamento che procede con legge alla delega di funzioni amministrative.

ALESI. Ma nelle materie di competenza delle regioni non c'è il commercio.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Torno a ripetere per chiarezza che l'articolo 117 della Costituzione elenca le materie di competenza legislativa delle Regioni, mentre l'articolo 118 prevede che lo Stato possa, con legge, delegare alle regioni altre funzioni amministrative. Il Ministero dell'industria non può, quindi, delegare funzioni al posto del Parlamento.

COCCO MARIA. Risulterebbe, onorevole Sottosegretario, che siamo di fronte a una decisione politica di delega di funzioni amministrative alle Regioni e di limitazione del controllo amministrativo che il Ministero dell'industria ancora può esercitare su organismi come le Camere di commercio.

HELFER, *Relatore*. Vorrei far osservare che abbiamo imperniato quasi tutto il testo unificato, anche per la parte che concerne la urbanistica, sul ricorso alla Regione. Se cade quindi questo principio relativamente a questo articolo, cade conseguentemente uno dei princìpi portanti del provvedimento.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Per

quanto riguarda gli atti amministrativi si può scegliere una di queste due strade: o il ricorso amministrativo gerarchico, o il ricorso giurisdizionale. In questo caso siamo nelle condizioni di un ricorso gerarchico, sia pure improprio perché la regione non ha una posizione gerarchica superiore rispetto alle funzioni qui considerate. Nel momento in cui lo Stato, con legge (articolo 118) dà questa funzione alla regione, non mi pare si possa eccepire un vizio di incostituzionalità. Comunque, dato che il lavoro della Commissione avviene con una certa celerità, vorrei proporre di andare avanti nell'esame del testo unificato, nel presupposto che non vi sia questo vizio di incostituzionalità. Nel caso vi fosse potremmo sempre ritornare su questo articolo.

PRESIDENTE. Faccio notare che la Commissione non può tornare a deliberare su materie sulle quali si è già espressa con una votazione. Si potrebbe semmai procedere alla votazione degli emendamenti e rinviare ad altra seduta la votazione dell'articolo 7 nel suo complesso, in modo da lasciare aperta la possibilità di eventuali precisazioni attraverso altri emendamenti. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo alla votazione degli emendamenti. Pongo in votazione l'emendamento Libertini 7. 6.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Vecchi e altri 7. 4.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 7. 1.

(*È approvato*).

Il Sottosegretario Mammì ha ora presentato il seguente emendamento 7. 7:

Al primo comma, dopo le parole: « entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento », *aggiungere le parole*: « o dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 ».

HELFER, *Relatore*. Mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento ora proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 7. 2.

(*È approvato*).

L'articolo 7 nel suo complesso sarà votato in altra seduta.

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

ART. 8.

(*Elenco speciale*)

Sono iscritti in uno speciale elenco annesso al registro, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, coloro:

1) che siano preposti dal titolare della impresa, esercente una delle attività indicate nell'articolo 1, alla gestione di ciascun punto di vendita, o che, in qualità di institori, siano preposti all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare ai sensi dell'articolo 2203 del codice civile;

2) che siano preposti alla gestione di punti di vendita dagli enti pubblici per i quali la legge e i regolamenti che li disciplinano o gli statuti prevedano l'esercizio delle attività di vendita al pubblico;

3) che siano preposti ai sensi dell'articolo 320, quarto comma del codice civile all'esercizio di una impresa che svolga una delle attività indicate nell'articolo 1.

La domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dal presente articolo deve essere presentata dal titolare della impresa o dal legale rappresentante dell'ente interessato.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento 8. 1:

Al primo comma, ai numeri 1) e 2), dopo le parole: « punti di vendita », *aggiungere le parole*: « o di esercizio pubblico ».

HELFER, *Relatore*. Mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli D'Angelo, Olmini, Amasio, Vecchi, Tempia Valenta hanno presentato il seguente emendamento 8. 2:

Aggiungere il seguente comma:

« Coloro che sono preposti dalle cooperative di consumo e loro consorzi di cui all'articolo 2 della presente legge alla gestione di ciascun punto di vendita o di sedi secondarie o di un ramo particolare della azienda, sono automaticamente iscritti nell'elenco speciale di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti indicati dal punto *a*) dell'articolo 3 e dall'articolo 6 ».

L'onorevole Olmini ha facoltà di svolgerlo.

OLMINI. Questo emendamento corrisponde ai criteri generali di cui ho già parlato per quanto riguarda le cooperative. In questo caso è normale che un gestore che viene assunto dalla cooperativa per un punto di vendita, abbia dei seri requisiti professionali e sarebbe sbagliato che la cooperativa assumesse personale non capace.

HELFER, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento, facendo presente che i clienti devono essere serviti ugualmente bene da una cooperativa come da un libero esercizio; almeno su un piano professionale dovrebbero essere tutti uguali. L'onorevole Olmini presuppone che coloro che sono assunti dalla cooperativa siano forniti dai titoli professionali. Siccome lo presuppone tanto vale che siano iscritti nell'elenco normale.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'emendamento dice che vengono iscritti in questo speciale elenco coloro che hanno i requisiti indicati all'articolo 3 e all'articolo 6. A me sembra che difficilmente si possono trovare argomenti convincenti a spiegare il perché solo le cooperative possano essere escluse dall'obbligo della iscrizione. Sono quindi contrario alla proposta avanzata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 8. 1 del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 8. 2, D'Angelo e altri.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 8 così come risulta dopo la modifica apportata.

(*È approvato*).

L'articolo 8 rimane pertanto così formulato:

ART. 8.

(*Elenco speciale*)

Sono iscritti in uno speciale elenco annesso al registro, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, coloro:

1) che siano preposti dal titolare della impresa, esercente una delle attività indicate nell'articolo 1, alla gestione di ciascun punto di vendita o di esercizio pubblico, o che, in qualità di institori, siano preposti all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare ai sensi dell'articolo 2203 del codice civile;

2) che siano preposti alla gestione di punti di vendita o di esercizio pubblico dagli enti pubblici per i quali la legge e i regolamenti che li disciplinano o gli statuti prevedano l'esercizio delle attività di vendita al pubblico;

3) che siano preposti ai sensi dell'articolo 320, quarto comma del codice civile allo esercizio di una impresa che svolga una delle attività indicate nell'articolo 1.

La domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dal presente articolo deve essere presentata dal titolare della impresa o dal legale rappresentante dell'ente interessato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura:

ART. 9.

(*Diritti dovuti per l'iscrizione*)

L'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale è subordinata al pagamento a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di un diritto fisso nella misura che sarà determinata dal regolamento.

La spesa occorrente per l'istituzione e il funzionamento del registro è a carico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento 9. 1:

Al primo comma aggiungere dopo le parole: « nella misura » *le seguenti:* « non superiore a lire 15.000 ».

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Attraverso il regolamento non è possibile stabilire una cifra fissa. Dobbiamo quindi stabilire un limite massimo. Dopo aver consultato le categorie interessate si è deciso di proporre la cifra di 15.000 lire come limite massimo.

HELFER, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

CALVI. Sono d'accordo con questo emendamento, però vorrei esprimere l'auspicio che poi le camere di commercio sappiano applicare delle tariffe differenziate.

BALDANI GUERRA. Io proporrei di stabilire una cifra di 10.000 lire.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Se i colleghi mi permettono, io insisterei sulla cifra di 15.000 lire, cifra che servirà a sostenere studi e consulenze, anche in considerazione del fatto (non augurabile) di una svalutazione della moneta nei prossimi anni.

OLMINI. Lasciare la dizione « a favore delle camere di commercio », non mi sembra molto giusto. Io sarei per lasciare al regolamento una decisione del genere.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi permetto di far osservare che gli strumenti burocratici, in questo caso, non possono che essere quelli della camera di commercio. Non vorrei infatti che la commissione pretendesse di avere suoi impiegati, suoi registri con una duplicazione di costi certamente da evitare. Se diciamo che la cifra di 15.000 lire va a favore delle camere di commercio, diciamo implicitamente che la commissione può decidere, ma che tutto l'apparato burocratico rimane quello delle camere di commercio.

OLMINI. È comunque preferibile dire « alla camera di commercio » piuttosto che « a favore della camera di commercio ».

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non mi oppongo a questa modifica formale.

HELFER, *Relatore*. Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testé proposto dall'onorevole Olmini:

Al primo comma sostituire le parole: « a favore della camera di commercio », *con le parole*: « alla camera di commercio ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 9. 1 proposto dal Governo, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9 che, a seguito dell'emendamento approvato, risulta così formulato:

ART. 9.

(*Diritti dovuti per l'iscrizione*).

L'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale è subordinata al pagamento alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un diritto fisso nella misura non superiore a lire 15.000.

La spesa occorrente per l'istituzione e il funzionamento del registro è a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(*È approvato*).

Abbiamo così completato l'approvazione degli articoli del capo primo del testo unificato.

HELFER, *Relatore*. Prima della fine della seduta, mi consenta, signor Presidente, di fare una precisazione. Come i colleghi ricorderanno, la settimana scorsa approvammo lo articolo 1, in cui, all'ultimo comma, si prevede che l'attività di commercio all'ingrosso e quella di commercio al minuto non possono essere svolte nel medesimo punto di vendita.

All'atto pratico questa norma potrebbe creare delle notevoli difficoltà per quei commercianti che, trovandosi nella condizione di svolgere le due attività nel medesimo punto di vendita, dovessero provvedere ad inserire una parete divisoria tra i due esercizi, senza menzionare poi i casi in cui nemmeno questa soluzione potrà essere adottata. Ritengo pertanto che sia opportuno precisare che questa norma è valida *ex nunc* e non *ex tunc*.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato*. Il Governo, per la verità, aveva intenzione di proporre un emendamento che sopprimesse questo comma, ma la reazione delle categorie interessate lo ha indotto a non farlo. Sarei comunque d'accordo col relatore di proporre una norma transitoria che appiani questa difficoltà.

PRESIDENTE. Il problema sarà affrontato in sede di discussione delle norme transitorie. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO